



ScarlinoEnergia S.p.A.

*Alla C.A. del Presidente
della Giunta Regionale Toscana
Enrico Rossi*

**Oggetto: Scarlino Energia S.p.A. - Istanza per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato,
sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 505**

Il sottoscritto Moreno Periccioli nella qualità di Presidente della Società Scarlino Energia S.p.A.,

premessò

- che con la sentenza in oggetto la sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto, parzialmente, gli appelli proposti dal Comune di Follonica e dal Comune di Scarlino avverso la sentenza del TAR Toscana , Sez. II, n. 921/2017 confermando altresì *“il dispositivo di annullamento della sentenza impugnata, sebbene sulla base di una parziale diversa motivazione”*;

visto

- il provvedimento coordinato di VIA e AIA rilasciato con deliberazione di Giunta della Regione Toscana n. 897/2018;

considerato

Scarlino Energia S.p.A.

Sede legale e sede impianto: Loc. Casone - 58020 Scarlino (GR)

P.Iva e C.F. 06354790484 – R.E.A. GR-132751

PEC: energia.scarlino@legalmail.it Indirizzo web: www.scarlinoenergia.it E-mail: info@scarlinoenergia.it

tel.0566 1901751 – fax 0566 1902760



- che l'autorizzazione di cui alla citata deliberazione si fonda in parte sui risultati dell'istruttoria del 2015 oggetto dei motivi di appello accolti dal Consiglio di Stato;

considerato altresì

- che il Consiglio di Stato nella citata sentenza ha annullato *in parte qua* gli atti impugnati in ragione della rilevata “incompletezza dell'approfondimento istruttorio sul piano tecnico-scientifico condotto dalla Regione”;

- che, in particolare il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato il principio secondo cui “il procedimento amministrativo, e in particolare l'iter istruttorio, non può basarsi su atti di indagine o di ricerca svolti sostanzialmente da privati (come è avvenuto nel caso di specie), ma deve anzi tendere alla maggiore implementazione possibile dell'attività amministrativa (e delle risorse pubbliche) per la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico”, ha dato atto espressamente che “gli atti del procedimento amministrativo vanno rinnovati, al fine di esaminare più compiutamente le criticità progettuali emerse e ridurre per quanto possibile l'apposizione di prescrizioni, fisiologicamente riguardanti la verifica del corretto andamento di un'attività già compiutamente definita sul piano progettuale”, specificando che “vanno approfondite le ... indagini istruttorie con valutazioni autonomamente condotte” da parte dei competenti Uffici della Regione;

rilevato

- che pertanto è preciso onere di Codesta Amministrazione ottemperare alla sentenza in oggetto adeguandosi al contenuto conformativo - ordinatorio della stessa, emendando il procedimento di cui agli atti annullati dai vizi rilevati dal giudice amministrativo, attraverso atti di indagine, di ricerca e di studio da svolgersi sotto la regia della Regione.



ScarlinoEnergia S.p.A.

Tutto ciò premesso, visto, considerato e rilevato, la scrivente Società formula con la presente rispettosamente

istanza

affinché codesta Spettabile Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV n. 505 del 21.1.2019, voglia avviare il procedimento istruttorio volto a rinnovare il procedimento di cui agli atti annullati emendato dai vizi istruttori rilevati dal giudice amministrativo, onde potersi adeguare al contenuto conformativo - ordinatorio della medesima sentenza.

Con osservanza.

Scarlino, li 11/02/2019

Prot. 08/2019

Il Presidente

di Scarlino Energia S.p.A.

Scarlino Energia S.p.A.

Sede legale e sede impianto: Loc. Casone - 58020 Scarlino (GR)

P.Iva e C.F. 06354790484 – R.E.A. GR-132751

PEC: energia.scarlino@legalmail.it Indirizzo web: www.scarlinoenergia.it E-mail: info@scarlinoenergia.it
tel.0566 1901751 – fax 0566 1902760